



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE  
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

DIV III ex V

Ordinamento del sistema pensionistico  
obbligatorio pubblico

Inps

Direzione Centrale Entrate

[dc.entrate@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.entrate@postacert.inps.gov.it)

**MA008 A002 11378**

**OGGETTO: Cumulabilità esonero triennale ex art. 1, comma 119, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate di cui all'art. 9 L. 67/1988 – richiesta parere.**

A riscontro di quanto richiesto da codesto istituto con nota del 23 aprile u.s. concernente la problematica indicata in oggetto, la scrivente, acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero, svolge le seguenti considerazioni.

L'esonero contributivo previsto per il settore agricolo dall'articolo 1, comma 119, della legge di stabilità 2015 non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricolo che occupano personale dipendente a tempo indeterminato o determinato nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate.

La motivazione sottesa a tale orientamento si basa, fondamentalmente, sul principio posto dall'art. 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014, cui fa rinvio il comma 119 ora cennato, circa l'incumulabilità dell'esonero in esame con altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento.

Pertanto, nel rispetto del principio di specialità, si ritiene applicabile ai datori di lavoro agricolo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate che effettuino assunzioni nell'anno 2015 il solo regime ordinario di favore previsto dall'art. 9 della legge n. 67 del 1988, ivi compresa, si intende, la riduzione dei premi Inail.

A comprova di quanto appena asserito, si evidenzia, altresì, che il regime contributivo appena richiamato, presenta, rispetto all'esonero di cui alla menzionata legge n. 190 del 2014, alcune tipologie di vantaggi quali: il riconoscimento dello specifico trattamento previdenziale in discorso anche per le assunzioni effettuate negli anni successivi al 2015; l'apertura della misura agevolata in argomento ai lavoratori assunti a tempo determinato; l'irrelevanza del fatto, ai fini dell'ammissione al beneficio in questione, che il lavoratore in discussione fosse precedentemente occupato; la già sottolineata estensione delle riduzioni in parola ai premi Inail.

Detto ciò, a completamento dell'esposizione ora svolta, non va, infine, sottaciuta la obiettiva assenza, relativamente alle predette riduzioni, di un limite di risorse fissato per legge.

MM

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Concetta Ferrari)

82

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE – DIV. III

Via Flavia, 6 - 00187 Roma  
Tel.06 46832527  
DGPrevidenzaDiv3@lavoro.gov.it